



Circolare n. 1

Bergamo, 12/09/2023

Ai genitori
Al personale docente
Al personale ATA
Al sito web e al registro elettronico

OGGETTO: OBBLIGHI DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI – DIRETTIVA A.S. 2023/2024

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA'

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale.

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.Lgs 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...] Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della *culpa in vigilando*, il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante, nonché una violazione del codice di disciplina dei dipendenti pubblici.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

All'entrata degli alunni la vigilanza è affidata ai docenti in servizio alla prima ora; nella primaria accolgono gli alunni all'ingresso, classe per classe, secondo l'ordine predisposto dalla Dirigente in collaborazione con i referenti per la sicurezza; nella secondaria attendono gli alunni sulla porta dell'aula, mentre ai collaboratori scolastici spetta il compito di vigilare sull'ingresso.

I docenti devono vigilare sul rispetto degli orari.

Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.

Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei corridoi, dei servizi e delle uscite.

Durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, non è consentito fare uscire dalla classe gli alunni. In casi eccezionali è consentito un alunno per volta, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

In particolare non devono essere mandati gli alunni dai collaboratori scolastici per richieste e ritiro di materiale di qualsiasi genere, soprattutto fotocopie.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I docenti sono dunque invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione. Agli alunni non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione in atto. Pertanto non è consentito al suono della campanella né agli alunni chiedere, né ai docenti concedere l'uscita.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza, anzi, configura un'aggravante dell'omessa vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Dirigenza al termine dell'ora di lezione.

Se necessario gli alunni possono eccezionalmente essere affidati temporaneamente ad un collaboratore scolastico.

I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza.

Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.

I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo ai Referenti di plesso/ai Collaboratori del DS o alla Dirigente.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con rigoroso ordine. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana, del rispetto della regola sono responsabili i docenti.

Si ricorda che nella scuola intesa come comunità educante ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe, per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio, o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale (lavarsi le mani) e durante il pranzo controlleranno ed educheranno a comportamenti corretti.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI L'USCITA DEGLI ALUNNI

PREMESSA: USCITA AUTONOMA DEI MINORENNI

Per quanto concerne l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività didattiche giornaliere si richiama quanto espressamente prescritto dall'articolo 19-bis della legge n. 172/2017, "Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici": «1. I genitori esercenti la responsabilità

genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.»

Pertanto, si ricorda che se i genitori degli alunni non autorizzano la scuola a quanto sopra esposto, permangono gli obblighi di vigilanza e di conseguenza il minore al suono della campanella sarà affidato esclusivamente al genitore o a persona dallo stesso delegata.

L'autorizzazione all'uscita autonoma non è valida per eventuali uscite anticipate richieste dalla famiglia. Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo. I docenti della prima ora sono tenuti a formalizzare tempestivamente sul registro di classe l'uscita anticipata, anche riguardante la mensa e le ore del pomeriggio, in particolare quelle del corso musicale e della curvatura scientifica alla scuola secondaria.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe e affideranno l'alunno al genitore e/o adulto delegato per iscritto. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno.

REGOLE PER TUTTI

Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci. In particolare, si ribadisce che:

- ove non autorizzata l'uscita autonoma gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire al fiduciario del plesso la lista delle persone da lui delegate, utilizzando il modulo fornito dalla scuola;
- in caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'alunno corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso dei fiduciari dei plessi. In nessun caso l'alunno può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta;
- se in via eccezionale i genitori o i loro delegati sono impossibilitati a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno;
- gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, contattano la Dirigente Scolastica e/o i suoi collaboratori. In assenza di questi, chiedono l'intervento delle forze dell'ordine;

La presente direttiva è valida fino a nuove e/o diverse disposizioni.

Si confida in una proficua collaborazione di tutti per un sereno svolgimento delle attività.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Francesca Zonca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)